

BARTH-ITALIANA

SERVIZI LOGISTICI EUROPEI



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

SPEDIZIONI

NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

VERSIONE AGGIORNATA: 2023

INDICE

1. Premessa e Ambito di Applicazione	3
2. Definizioni	3
3. Servizi dello spedizioniere e modalità di esecuzione	5
4. Accettazione dei Termini delle Condizioni Generali di Contratto	6
5. Corrispettivo, Tariffe e Quotazione delle Spedizioni	6
6. Modalità e termini di pagamento	7
7. Diritto di controllo del peso e del volume	8
8. Merci pericolose, Sicurezza e Controllo delle esportazioni	8
9. Termini di Ritiro della merce	9
10. Termini di Consegna	10
11. Dichiarazioni e garanzie della Mandante	11
12. Attività Doganali e Sdoganamento della Merce.....	12
13. Diritto di ritenzione	13
14. Limitazione di Responsabilità dello Spedizioniere.....	13
15. Esclusioni di Responsabilità	15
16. Recesso e risoluzione	16
17. Danni indiretti	17
18. Reclami e Procedura di Reclamo	17
19. Reclami Inoltrati da Terze Parti	18
20. Assicurazione	18
21. Cause di forza maggiore	19
22. General Data Protection Regulation	19
23. Legge Applicabile e Foro Esclusivo	20

1. PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE

Barth Italiana S.r.l., società di diritto italiano con C.F. e P.IVA n. 00596780247 e sede legale in Via Vòiron 12, 36061 Bassano del Grappa (VI), Italia, è una società leader nella fornitura dei servizi di Logistica e Spedizioni sia nazionali che internazionali, (di seguito denominato anche il **'Fornitore'** o lo **'Spedizionario'** o l'**'Operatore Logistico'**)

Le Condizioni Generali di Contratto, come descritte nel presente documento, sono parte integrante di ogni tipo di offerta, sia essa contenuta in tariffari periodici concordati o in richieste spot, sia espressa in forma scritta o in forma verbale. Esse si estendono anche agli incarichi affidati allo Spedizionario che non siano preceduti da un'offerta formale.

Le Condizioni Generali sono state approvate dalla Direzione della Barth Italiana S.r.l. e sono accessibili sul sito Internet aziendale www.barthitaliana.com.

Queste Condizioni regolano le obbligazioni derivanti dai contratti stipulati dallo Spedizionario sia con riferimento ai servizi offerti in qualità di Spedizionario così come i servizi offerti nella veste di Operatore Logistico, nonché dagli atti o fatti compiuti dai suoi rappresentanti, impiegati, agenti e incaricati.

I Contratti stipulati con Barth Italiana sono regolati secondo le disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Contratto nonché secondo quanto stabilito dalla Legge Applicabile, sia essa di carattere nazionale o internazionale, a meno che non sia diversamente stabilito per iscritto e in modo esplicito tra le Parti secondo condizioni Particolari o secondo contratti di cui il contenuto viene definito in accordo tra le Parti.

2. DEFINIZIONI

I seguenti termini, indicati nel testo delle Condizioni Generali di Contratto con la lettera iniziale maiuscola, hanno il significato di seguito indicato, ovvero il significato che sarà di volta in volta specificato nelle clausole in cui essi compaiono.

Barth Italiana S.r.l.	è l'azienda, indicata come il 'Fornitore' o lo 'Spedizionario' o l' 'Operatore Logistico' ovvero la Parte che fornisce i servizi o le attività regolate dalle presenti Condizioni Generali di Contratto;
Spedizionario	il soggetto che riceve il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di trasporto e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie;
Fornitore Logistico	è la persona fisica o giuridica, incaricata di fornire i servizi di Logistica e/o di Spedizione regolati dalle presenti Condizioni Generali di Contratto;
Vettore/Trasportatore	il soggetto che esegue materialmente o assume l'esecuzione del trasporto;
Mandante	il soggetto che conferisce il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di trasporto e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie;

Mittente/Cliente	il soggetto che risulta Mittente o caricatore della merce nell'ambito del contratto di trasporto stipulato dallo Spedizioniere;
Corrispondete Estero	un partner commerciale o un'agenzia situata in un altro Paese con cui si stabilisce una relazione di collaborazione per organizzare e gestire le spedizioni internazionali. Questo può essere un agente di spedizioni, un intermediario logistico o un'azienda di trasporto locale nel paese di destinazione;
Corrispondente Locale	un partner commerciale o un'agenzia situata nella stessa area geografica del Mittente o del Destinatario, con cui si lavora per organizzare il trasporto locale, il ritiro o la consegna delle merci.
Destinatario	è il soggetto a cui è indirizzata la Merce alla fine del processo di spedizione;
Spedizione	la merce che costituisce l'oggetto del trasporto, accettata sulla base di una lettera di vettura (da un mittente a un destinatario), imballata e collocata sull'unità di carico o al suo interno;
Servizi Logistici	sono i servizi necessari per la movimentazione e gestione delle merci, forniti in conformità con l'elenco e l'ambito specificato nell'Offerta o Tariffari e o altri servizi concordati tra le Parti in forma scritta, a pena di invalidità;
Magazzino Logistico	si riferisce a una struttura fisica utilizzata per lo stoccaggio temporaneo o continuo della merce utilizzato per lo stoccaggio a lungo termine o per la gestione delle merci durante il processo di spedizione;
Merci	sono l'oggetto dei servizi logistici e/o di trasporto ovvero trattasi di beni mobili e stoccati nel Magazzino che ne costituiscono l'oggetto, il cui tipo, le specifiche e i requisiti nell'ambito dello stoccaggio sono stabiliti nelle singole offerte, tariffe o Contratti.
Carico/Scarico	sono l'insieme delle operazioni attraverso le quali la merce viene disposta o rimossa da un mezzo di trasporto, operando manualmente o con mezzi meccanici;
Unità di Carico	si intende un'unità di imballaggio, contenitore o Pallet, all'interno o sulla quale sono presenti più colli di vendita, eventualmente contenuti in imballaggi intermedi (es.: scatole, ecc.);
Custodia	si intende l'insieme delle operazioni e degli adempimenti relativi alla cura e alla sorveglianza dei prodotti in occasione della sosta degli stessi presso il deposito;
Tariffe	riguardano il corrispettivo dovuto per la spedizione delle merci da un punto di origine a un punto di destinazione. Possono variare a seconda della modalità di trasporto utilizzata (stradale, ferroviaria, aerea, marittima), della distanza percorsa, del peso delle merci e

delle dimensioni del carico;

Road Pricing

si riferisce al sistema utilizzato per la gestione del traffico stradale attraverso la regolazione dei prezzi del pedaggio o dei pedaggi applicati per l'uso delle strade. Questo sistema può subire variazioni in corso di esecuzione del mandato di spedizione, come ad esempio Tariffe differenziate in base all'orario di utilizzo, alla distanza percorsa, al tipo di veicolo o al livello di congestione del traffico;

Adeguamento Carburante

si riferisce a un'azione di adeguamento dei prezzi o delle Tariffe nel settore dei trasporti e delle spedizioni, in conseguenza alle variazioni dei costi dei carburanti. Queste variazioni possono accadere in corso di esecuzione del mandato di spedizione e si verificano a causa delle fluttuazioni dei prezzi del petrolio grezzo sul mercato internazionale o di cambiamenti nelle politiche fiscali che influenzano il prezzo del carburante;

Offerte a spot

si riferiscono a proposte di spedizione che sono disponibili per un periodo di tempo limitato e sono generalmente applicabili a spedizioni singole o occasioni specifiche a seconda della richiesta del Mandante;

Danni

si riferisce ai danni o alle perdite che possono verificarsi durante il trasporto di merci da un luogo all'altro e possono consistere in rottura, danneggiamento, deformazione o perdita di parte o di tutta la Merce a causa del trasporto;

Reclami

i reclami per danni da trasporto si riferiscono alle procedure e alle richieste presentate da un Mittente o da un Destinatario di merci fornitore di servizi di spedizione per il risarcimento dei danni subiti durante il trasporto delle merci;

Assicurazione All Risk

è una forma di copertura assicurativa che offre una protezione ampia e completa contro una vasta gamma di rischi ed è idonea a superare le limitazioni di responsabilità previste dalle leggi in materia di trasporti. In questo tipo di polizza, vengono coperti praticamente tutti i danni e le perdite, ad eccezione di quelli espressamente esclusi dalle clausole della polizza stessa;

Giorni Lavorativi

tutti i giorni dal lunedì al venerdì, con l'esclusione dei giorni di riposo previsti dalla legge in questo intervallo di tempo.

3. SERVIZI DELLO SPEDIZIONIERE E MODALITÀ DI ESECUZIONE

3.1. Lo Spedizioniere, per effetto del mandato ricevuto, di regola per iscritto, assume gli incarichi e provvederà a stipulare il contratto di trasporto nonché a compiere le operazioni accessorie alle condizioni, regolamenti e norme applicate dai vettori terrestri, aerei, marittimi, multimediali, italiani ed esteri, i cui servizi siano richiesti

dallo Spedizioniere.

- 3.2.** Lo Spedizioniere agirà con la necessaria discrezionalità, avendo il compito di effettuare la spedizione della merce anche raggruppandola con altre, sempre operando con la massima diligenza e agendo esclusivamente quale intermediario tra la Mandante e i Vettori, e non come vettore.
- 3.3.** Lo Spedizioniere ha il diritto di nominare altri soggetti per l'adempimento del mandato, come previsto dall'articolo 1717 del codice civile, e non può essere considerato responsabile per le azioni dei Vettori, dei depositari o di altri spedizionieri che ha coinvolto nell'adempimento del mandato. Lo Spedizioniere è responsabile esclusivamente in caso di negligenza nella selezione di tali soggetti ovvero nella trasmissione errata delle istruzioni ai medesimi.
- 3.4.** Lo Spedizioniere nell'ambito del suo mandato ha il diritto, ma non l'obbligo, di effettuare ispezioni sulle merci affidategli in qualsiasi momento. Inoltre, ha il diritto di verificare il peso e le dimensioni dei singoli colli e dell'intera spedizione.
- 3.5.** Lo Spedizioniere, salvo espresso accordo scritto, non accetta lo svolgimento di attività di spedizione relativa a merci pericolose, che possono recare pregiudizio a persone, animali, altre merci o cose, oppure siano soggette a deterioramento, siano prive di imballo o munite di imballo insufficiente/inadeguato, nonché di valori, monete, beni preziosi, opere d'arte.

4. ACCETTAZIONE DEI TERMINI DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

- 4.1** Con l'affidamento della spedizione a Barth Italiana S.r.l., la Mandante accetta i termini e le condizioni riportate sulle offerte, nelle tariffe, nei contratti e delle presenti Condizioni Generali di Contratto secondo le quali verrà gestita la spedizione richiesta.
- 4.2** Solo il personale dello Spedizioniere autorizzato e con pieni poteri può concordare eventualmente variazioni per iscritto ai presenti termini e Condizioni Generali di Contratto. Pertanto, laddove venga affidata una spedizione con istruzioni orali o scritte che confligga o sia comunque incompatibile con i termini e condizioni dello Spedizioniere, e non sia stato espressamente autorizzata ed approvata per iscritto, Barth Italiana S.r.l. non sarà vincolata da tali istruzioni.

5. CORRISPETTIVO, TARIFFE E QUOTAZIONE DELLE SPEDIZIONI

- 5.1** Relativamente alle Offerte a Spot, i prezzi e le condizioni proposti dallo Spedizioniere sono validi solo previa accettazione da parte della Mandante per l'esecuzione del relativo mandato. Tuttavia, i prezzi possono essere soggetti a eventuali variazioni nelle Tariffe proposte a seguito di modifiche comunicate dai Vettori o da altri attori coinvolti nella catena di spedizione della Merce, i quali forniscono servizi necessari per l'adempimento del mandato da parte dello Spedizioniere. Queste variazioni potrebbero derivare da cambiamenti nei costi della manodopera o nei tassi di cambio, con possibili impatti sul costo finale dei servizi di spedizione che verranno

comunicati preventivamente al Mandante.

- 5.2** Qualora si stabilisca l'applicazione di Tariffari con prezzi concordati, questi saranno in vigore dalla data della loro accettazione da parte della Mandante ed avranno una scadenza naturale di 6 (sei) mesi dalla data di accettazione. Alla scadenza, lo Spedizioniere avrà il diritto di adeguare le Tariffe di volta in volta tenendo anche in considerazione il tasso di inflazione (ISTAT) e le condizioni di mercato.
- 5.3** Eventuali aumenti nel *Road Pricing* e nei costi del carburante, derivanti da leggi o fluttuazioni di mercato, saranno comunicati al Mandante e addebitati dallo Spedizioniere.
- 5.4** Le quotazioni dello Spedizioniere e le relative condizioni tariffarie si applicano esclusivamente e unicamente a servizi specifici concordati e dettagliatamente indicati nell'offerta.
- 5.5** Qualora la Spedizione richiesta abbia un peso effettivo, volumetrico o lineare maggiore rispetto a quello preventivato, verrà effettuato un addebito ulteriore a quello preventivato che corrisponderà alla merce effettiva oggetto di spedizione.
- 5.6** Nel caso in cui la Spedizione affidata preveda anche l'espletamento di normali formalità di sdoganamento, tale attività verrà preventivamente quotata. Tuttavia lo Spedizioniere si riserva il diritto di addebitare un importo ulteriore laddove il dispendio di tempo per il compimento delle formalità di sdoganamento richieda un lavoro eccessivo al fine di permettere la consegna della spedizione al Destinatario. Importi ulteriori, pertanto, potranno essere addebitati in alcuni paesi per le complesse attività di sdoganamento e queste includono, ma non sono limitate a, spedizioni che richiedono:
- dichiarazioni formali doganali d'entrata che coinvolgono più di tre differenti beni;
 - vincoli doganali o necessità di consegnare merci poste sotto vincolo doganale;
 - agevolazioni provvisorie di importazione;
 - sdoganamento che coinvolga anche un dipartimento governativo oltre all'autorità di dogana.
- 5.7** I prezzi indicati nelle offerte si intendono esclusi di imposte (IVA e simili).

6. MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

- 6.1** Salvo diverso accordo scritto in deroga, la Mandante si Impegna a corrispondere tutto quanto preventivato per la spedizione o per l'esecuzione di servizi diversi, ed ogni imposta di valore aggiunto entro i termini di pagamento concordati senza trattenute, deduzioni, addebiti o compensazioni.
- 6.2** La Mandante rinuncia ad ogni diritto di respingere le fatture dello Spedizioniere laddove non abbia proceduto a formulare fondate contestazioni delle stesse per iscritto entro 7 giorni dalla data di fatturazione.

- 6.3** La fattura emessa dallo Spedizioniere non include una copia della Prova di Consegna (POD), e, pertanto, la Mandante accetta che tale documento eventualmente possa essere validamente ottenuta e fornita in formato digitale o ogni altro documento supplementare.
- 6.4** Le fatture devono essere pagate nella forma monetaria indicata nella fattura stessa od altrimenti nella moneta locale, ma a fronte del tasso di cambio fornito dallo Spedizioniere.
- 6.5** Allo Spedizioniere è riconosciuto un diritto generale di ritenzione su tutte le Spedizioni in possesso in ogni momento, che dà il diritto di vendere il contenuto e trattenere i proventi della vendita in compensazione con ogni eventuale somma che fosse dovuta dalla Mandante.
- 6.6** La Mandante è responsabile del pagamento di ogni dazio, tassa e spesa incluse le spese per la stampa, qualora applicabili sul trasporto o sui servizi diversi nonché in relazione a ogni documento.
- 6.7** La Mandante si impegna a corrispondere l'importo relativo alle prestazioni della Barth Italiana S.r.l. regolate dalle presenti condizioni entro i termini convenuti e nel rispetto dei limiti di legge vigente riguardo ai pagamenti in contanti.
- 6.8** Qualora, per qualsiasi motivo non dipendente dallo Spedizioniere, i termini di pagamento sopra citati non vengano rispettati, verrà applicato agli importi scaduti il tasso d'interesse ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

7. DIRITTO DI CONTROLLO DEL PESO E DEL VOLUME

- 7.1** Lo Spedizioniere si riserva il diritto di verificare l'accuratezza del peso lordo, dei volumi della merce nonché dei dettagli indicati dalla Mandante, utilizzando appositi strumenti di rilevazione. Qualora vengano riscontrati peso o volumi superiori a quelli dichiarati, il valore effettivamente rilevato sarà preso in considerazione durante il processo di fatturazione.
- 7.2** Nel caso di danni, ammende o penalità derivanti da un'errata indicazione del peso, del volume nonché degli altri dati relativi alla merce comunicati dalla Mandante, lo Spedizioniere si riserva il diritto di rivalersi sulla Mandante.

8. MERCI PERICOLOSE, SICUREZZA E CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI

- 8.1** Lo Spedizioniere non accetta spedizioni relative al trasporto di merci pericolose o considerate tali a esclusiva discrezione della Barth Italiana S.r.l.. Questo include, ma non limita, merci specificate come pericolose nelle istruzioni tecniche dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO), nella regolamentazione sulle merci pericolose dell'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (IATA), nel codice internazionale delle Merci Pericolose Marittime (IMDG), nell'Accordo Europeo relativo al Trasporto Internazionale di Merci Pericolose su Strada (ADR), o in qualsiasi altra normativa nazionale o internazionale applicabile

al trasporto e alla gestione di servizi relativi a merci pericolose.

- 8.2** Nel caso in cui lo Spedizioniere dovesse subire danni e pregiudizi di qualsiasi natura (patrimoniale e non) a causa della mancanza delle indicazioni e dei documenti previsti dalla normativa nazionale ed internazionale applicabile al trasporto ed all'espletamento di servizi diversi inerenti le merci pericolose, saranno addebitati alla Mandante tutti i costi sostenuti. Questi costi possono includere, ma non sono limitati a, spese per reimpallaggio, smaltimento delle merci pericolose, pulizia dei luoghi, e altri danni arrecati alla Barth Italiana S.r.l., nonché eventuali danni arrecati a terze persone e/o beni.
- 8.3** Le spedizioni affidate allo Spedizioniere, possono essere soggette a controlli di sicurezza, incluso l'uso dei sistemi a raggi X, di sistemi per l'individuazione di tracce di esplosivo e ad altri metodi di controllo della sicurezza, e la Mandante, conferendo l'incarico, accetta che le spedizioni possano essere aperte ed il contenuto delle stesse controllato mentre in viaggio.
- 8.4** In ogni caso, la Mandante si assume ogni responsabilità e dichiara il suo impegno nel rispettare tutte le leggi e regolamenti applicabili relativi ai controlli sulle esportazioni. Questi includono, ma non si limitano a, leggi e regolamenti che proibiscono il commercio non autorizzato di beni militari o di beni e servizi considerati strategici, o che vietano transazioni finanziarie o commerciali con soggetti ed entità situati in paesi attraverso i quali la spedizione deve transitare. Inoltre, si fa riferimento a leggi e regolamenti che impongono restrizioni specifiche sul trasporto di determinate tecnologie, informazioni e prodotti verso i paesi attraverso i quali la spedizione deve transitare.
- 8.5** La Mandante garantisce inoltre che non affiderà alcuna spedizione qualora la stessa o qualsiasi parte coinvolta nella spedizione rientri in alcuno dei programmi sanzionati dalle Nazioni Unite, in programmi regionali o nazionali che li adottino e/o integrino, così come se siano parti di autonome misure di regolamentazione.
- 8.6** La Mandante accetta di identificare le spedizioni soggette a controlli sulla regolarità delle pre-esportazioni e si impegna a fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per garantire la conformità alle normative applicabili.
- 8.7** Lo Spedizioniere non sarà responsabile nei confronti della Mandante o di qualsiasi altra persona per gli atti compiuti da quest'ultima che non siano conformi alle leggi sui controlli delle esportazioni, alle sanzioni, alle misure restrittive e agli embarghi.

9. TERMINI DI RITIRO DELLA MERCE

- 9.1** Se non specificato diversamente, la Merce sarà presa in carico o consegnata presso la sede della Mandante o presso altro luogo indicato espressamente dalla stessa.
- 9.2** Per garantire la corretta esecuzione del trasporto, la Mandante fornirà istruzioni precise allo Spedizioniere per il ritiro e la consegna della Merce, contenenti almeno le seguenti informazioni:

➤ Luogo di consegna Merce;

- Quantità da trasportare;
- Tipologia imballaggio;
- Condizioni particolari di consegna e /o documenti necessari;
- Data di approntamento del materiale ed eventuali termini di consegna richiesti;
- Tempi massimi di carico e scarico
- Schede tecniche prodotto (MSDS)
- Shipper declaration

10. TERMINI DI CONSEGNA

- 10.1** Il Mandante può richiedere che una determinata consegna venga effettuata tassativamente entro una specifica data. Lo Spedizionario, previa quotazione ed addebito dei maggiori costi dovuti per le consegne tassative, può accettare l'incarico e, in tal caso, salvo circostanze di forza maggiore, si impegna a garantire la consegna entro la data concordata.
- 10.2** In presenza di richieste di consegne tassative, il Mandante deve indicare in anticipo e in modo chiaro le conseguenze finanziarie che lo Spedizionario dovrebbe affrontare nel caso in cui, dopo aver accettato la richiesta tassativa, non riesca a rispettarla. In mancanza di tale specificazione, lo Spedizionario non sarà soggetto ad alcun addebito per eventuali ritardi nelle consegne urgenti.
- 10.3** Fatto salvo quanto disposto dagli articoli precedenti 8.1 e 8.2, conformemente alle normative di riferimento, lo Spedizionario non è vincolato a garantire i tempi di transito e di consegna, i quali sono da intendersi a titolo indicativo e suscettibili di variazioni in base alle decisioni dei vettori e alla loro disponibilità. Di conseguenza, lo Spedizionario non può essere considerato responsabile per eventuali ritardi nel ritiro, trasporto o consegna di qualsiasi spedizione, indipendentemente dalla causa di tali ritardi.
- 10.4** I tempi di consegna devono essere compatibili con le normative del Codice della Strada e con le disposizioni relative ai contratti di lavoro della categoria. Inoltre, essi non includono i giorni di sabato e domenica, i giorni festivi infrasettimanali e i giorni di ferie estive e invernali previsti dalla categoria, né i giorni in cui è vietata la circolazione per cause di forza maggiore.
- 10.5** I tempi di consegna sono calcolati a partire dall'affidamento della Merce, escludendo la giornata di affido. Gli ordini di ritiro ricevuti entro la mattina vengono generalmente evasi nello stesso giorno, mentre quelli pervenuti nel pomeriggio sono programmati per il giorno lavorativo successivo.
- 10.6** Il servizio di consegna e ritiro, salvo per le destinazioni considerate disagiate, è gestito secondo le tariffe stabilite o secondo la Quotazione a Spot. In caso di impossibilità a contattare il Destinatario, viene contattata la Mittente. Eventuali riconsegne (o ritiri "a vuoto") sono soggetti a costi aggiuntivi a carico della Mandante.
- 10.7** I ritiri e le consegne delle merci avvengono presso il numero civico della Mittente o del Destinatario, o in un luogo diverso indicato nei documenti di trasporto. Per ritiri e

consegne speciali (come destinazioni disagiate o fuori orario), potrebbe essere applicato un sovrapprezzo comunicato di volta in volta.

11. DICHIARAZIONI E GARANZIE DELLA MANDANTE

11.1 La Mandante è tenuta a far pervenire allo Spedizioniere, in tempo utile, istruzioni chiare e dettagliate riguardo alla Merce da trasportare, nonché a indicare i documenti necessari per il ritiro e la spedizione della stessa. In mancanza di istruzioni oppure in presenza di istruzioni poco chiare o impraticabili, lo Spedizioniere agirà secondo il proprio discernimento, nel miglior interesse della Mandante.

11.2 La Mandante garantisce e dichiara quanto segue:

- che la spedizione sarà accuratamente e correttamente descritta in tutti i documenti di trasporto;
- che se lo Spedizioniere dichiara che parte della Merce non è idonea al trasporto, prenderà visione e confermerà che tali beni non saranno inclusi nella spedizione;
- che la natura della Merce, il numero, la quantità, la qualità, il contenuto dei colli, il peso lordo (comprensivo del peso di imballi e palette e dell'ingombro degli stessi), le dimensioni ed ogni altra indicazione fornita saranno veritiere e corrette;
- che l'imballaggio e l'etichettatura utilizzati, in relazione alla Merce contenuta ed alla modalità di trasporto, saranno ritenuti idonei.

11.3 La Mandante dichiara espressamente di sollevare e tenere indenne lo Spedizioniere da ogni danno, reclamo o spesa di qualsivoglia natura che possa derivare dalla violazione delle garanzie sopra indicate, nonché dall'eventuale mancanza, insufficienza o inadeguatezza dell'imballaggio o dalla mancata segnalazione sulle merci e sui colli delle precauzioni necessarie per il loro corretto maneggio e sollevamento.

11.4 I documenti di trasporto devono riportare in modo chiaro e leggibile tutti i dati essenziali necessari per l'esecuzione del trasporto, conformemente alle norme legislative vigenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, vengono elencati di seguito i seguenti dati essenziali:

- Indirizzo del destinatario con indicato il CAP e la sigla della provincia di destino, Partita IVA o codice Fiscale del destinatario;
- Numero di telefono del destinatario, eventuale indirizzo e-mail;
- Indirizzo della Mittente, completo di CAP e provincia;
- Numero dei colli, tipo di imballaggio e natura delle merci;
- Esatto volume della merce espresso in metri cubi e/o metri lineari;
- Peso lordo espresso in chilogrammi;
- Importo dichiarato ai fini assicurativi "*all risk*", espresso in euro.
- Eventuali particolarità del destinatario

- 11.5** Qualora lo Spedizioniere sia incaricato di gestire operazioni doganali, la Mandante garantisce che la documentazione relativa alla Merce sia autentica, completa e priva di irregolarità. Inoltre, garantisce che la Merce corrisponda rigorosamente alla descrizione fornita, sia conforme alle normative vigenti, sia di libera esportazione/importazione e sia in regola con le disposizioni sulla marcatura.
- 11.6** La Mandante si impegna altresì a fornire tempestivamente tutte le informazioni, i dati, i codici doganali, la voce e la classificazione doganale della Merce, nonché tutti i documenti necessari per svolgere le operazioni doganali.
- 11.7** Inoltre, la Mandante autorizza lo Spedizioniere a gestire tutti i dati relativi alla spedizione, compresi quelli di natura sensibile, al fine di consentire il disbrigo di tutte le pratiche amministrative e operative necessarie tramite mezzi telematici, per garantire il migliore supporto alla spedizione.
- 11.8** La Mandante è responsabile della qualità, della correttezza e della completezza dei dati relativi alle spedizioni o alle operazioni affidate allo Spedizioniere, sia che vengano trasmessi in forma telematica sia che siano forniti su supporto cartaceo. Eventuali errori, danni o altre conseguenze derivanti dalla trasmissione o fornitura errata, incompleta o inesatta di tali dati saranno interamente a carico della Mandante.

12. ATTIVITÀ DOGANALI E SDOGANAMENTO DELLA MERCE

- 12.1** Nel caso in cui vengano affidate allo Spedizioniere attività doganali, la Mandante si impegna a costituire mandataria Barth Italiana S.r.l. unicamente ad effettuare le attività necessarie al fine di procedere allo sdoganamento per il transito delle merci attraverso le dogane. Laddove qualche autorità doganale richiedesse della documentazione aggiuntiva al fine di confermare la dichiarazione di import/export o lo stato di sdoganamento, sarà onere della Mandante fornire la documentazione richiesta a proprie spese.
- 12.2** La Mandante garantisce che tutte le dichiarazioni e le informazioni fornite in relazione all'esportazione e all'importazione delle merci siano veritiere ed esatte. Qualora vengano fornite dichiarazioni false o fraudolente riguardanti la spedizione o qualsiasi suo contenuto, la Mandante si assume il rischio di azioni civili e/o penali, comprese sanzioni quali la confisca e la vendita della spedizione. Tutte l'assistenza che verrà fornita nel completamento delle formalità doganali e altre formalità verrà resa a rischio esclusivo della Mandante. La Mandante accetta di tenere indenne lo Spedizioniere ed accetta di risarcire ogni danno derivante da qualsiasi reclamo riguardante le informazioni fornite e da ogni spesa sostenuta in relazione a ciò, comprese eventuali sanzioni, penali o importi determinati da provvedimenti amministrativi.
- 12.3** Ogni diritto doganale, tassa (compresa, ma non limitata all'IVA laddove applicabile), penale, importo di magazzinaggio o altre spese derivanti da azioni doganali o di altre autorità governative, o a causa di mancanze della Mandante e/o del destinatario nel fornire la documentazione adeguata e/o nell'ottenere le licenze o i permessi

necessari, sarà addebitato alla Mandante stessa o, se previsto, al destinatario della spedizione. In caso di rifiuto da parte del destinatario di pagare l'importo addebitato, la Mandante si impegna a corrispondere la somma insieme a qualsiasi ammontare dovuto all'amministrazione coinvolta, nonché ogni costo extra sostenuto dallo Spedizioniere. Su richiesta dello Spedizioniere, La Mandante si obbliga a fornire un'adeguata garanzia per tutti i diritti, tasse, penali, importi di magazzino e altre spese previste in questo articolo.

- 12.4** Lo Spedizioniere si impegna a gestire tutte le formalità doganali relative alla spedizione affidata, ma si declina ogni responsabilità per ritardi, perdite o danni causati dall'intervento del personale doganale o di altre autorità governative.

13. DIRITTO DI RITENZIONE

- 13.1** Ai sensi dell'articolo 2761 del codice civile, Lo Spedizioniere vanta nei confronti della Mandante e di qualsiasi altro soggetto con cui stipula contratti, privilegio e diritto di ritenzione sulle Merci e altri beni in suo possesso in relazione a crediti scaduti o in scadenza. Tale diritto può essere vantato anche nei confronti del Destinatario e/o del proprietario delle merci.

14. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DELLO SPEDIZIONIERE

- 14.1** L'incarico affidato allo Spedizioniere si limita all'esecuzione del mandato ricevuto e alle obbligazioni accessorie ad esso collegate, escludendo qualsiasi responsabilità per l'effettuazione del trasporto stesso
- 14.2** La responsabilità nell'ambito dei trasporti della Merce è soggetta alle limitazioni previste dalla normativa applicabile a ciascuna spedizione o al singolo trasporto, inclusa la legge nazionale e internazionale. In nessun caso le richieste risarcitorie potranno superare il limite previsto dalla legge a favore del vettore che effettivamente esegue il trasporto.
- 14.3** In ogni caso, a seconda delle modalità con cui viaggia la Merce, il trasporto sarà regolato come segue:

➤ **Spedizione nazionale via terra**

Nel caso in cui la spedizione avvenga via terra a livello nazionale, la responsabilità dello Spedizioniere per i rischi di perdita o danneggiamento della merce durante il trasporto sarà regolata dall'articolo 1696 del Codice Civile. Di conseguenza, tale responsabilità sarà limitata a 1 euro (un euro) per ogni chilogrammo di merce perduta o danneggiata, a meno che non sia stato concordato diversamente per iscritto tra le parti. Per quanto riguarda le questioni non esplicitamente disciplinate, si farà riferimento alla normativa del codice civile riguardante il contratto di trasporto. Il limite di responsabilità stabilito dall'articolo 1696 del codice civile sarà applicato anche in caso di ritardo nella consegna delle merci a destinazione, purché i danni siano debitamente provati e siano una conseguenza diretta e prevedibile del ritardo stesso.

➤ **Spedizione internazionale via terra**

Se il trasporto della spedizione avviene via terra, entro, da o verso un paese che ha ratificato la Convenzione sul Contratto di Trasporto Internazionale di Merci su Strada del 1956 (CMR), la responsabilità dello Spedizioniere per smarrimento o danneggiamento della spedizione sarà regolata dalla CMR, limitata attualmente a 8,33 Diritti Speciali di Prelievo per chilogrammo.

Per verificare la quotazione reale del danno in Euro o in altra valuta, si possono convertire i Diritti Speciali di Prelievo al seguente link <https://www.xe.com/it/currencyconverter/convert/?Amount=833&From=XDR&To=EUR> o, se non disponibile, in altri siti ufficiali.

In caso di ritardo nella consegna concordata in modo vincolante, se la mandante dimostra di aver subito una perdita, la responsabilità dello spedizioniere è limitata al rimborso del costo pagato dalla Mandante per il trasporto relativo alla spedizione o alla parte di spedizione consegnata in ritardo.

Se il trasporto della spedizione avviene via terra all'interno di un paese che non è parte della CMR o tra due paesi, nessuno dei quali è firmatario della CMR, la responsabilità dello spedizioniere per smarrimento o danneggiamento della merce oggetto della spedizione sarà comunque disciplinata dalla CMR, con il limite di 8,33 Diritti Speciali di Prelievo per chilogrammo. Anche in questo caso, in caso di ritardo nella consegna concordata in modo vincolante, se il mandante dimostra di aver subito una perdita, la responsabilità dello spedizioniere è limitata al rimborso del costo pagato dal mandante per il trasporto relativo alla spedizione o alla parte di spedizione consegnata in ritardo.

➤ **Spedizione via aerea**

Se il trasporto della spedizione è effettuato in tutto od in parte per via aerea e comporta una destinazione finale od una fermata di transito in un paese differente da quello di partenza, tale trasporto sarà integralmente soggetto o alla Convenzione di Varsavia (1929), o alla Convenzione di Varsavia così come emendata dal Protocollo Hague (1955) e/o dal Protocollo Montreal No.4 (1975) o alla Convenzione di Montreal (1999), a seconda della normativa obbligatoriamente applicabile. Questi trattati internazionali governano e limitano la nostra responsabilità per danno, smarrimento o ritardo occorsi alla vostra spedizione durante il trasporto a 22 Diritti Speciali di Prelievo per chilogrammo

➤ **Spedizione via mare**

Nel caso in cui il trasporto della spedizione avvenga via mare, la responsabilità dello Spedizioniere per smarrimento o danneggiamento della merce sarà regolata dalle disposizioni internazionali e nazionali applicabili al trasporto marittimo, nonché dai termini e dalle condizioni della convenzione di trasporto e/o del contratto di trasporto marittimo stipulato tra le parti.

In particolare le norme e le convenzioni internazionali e nazionali applicabili al trasporto marittimo sono la Convenzione delle Nazioni Unite sul Contratto di

Trasporto Internazionale di Merci per Mare (UNCITRAL), la Convenzione di Rotterdam del 2009, la Convenzione di Atene del 1974 e le relative modifiche, così come tutte le leggi e i regolamenti nazionali del paese di partenza e di destinazione della spedizione, saranno pienamente osservate e applicate durante il trasporto via mare.

Pertanto, in caso di perdita o danneggiamento del carico, lo Spedizioniere è esonerato da responsabilità laddove si verificano determinate contingenze come incendi fortuiti, pericoli del mare, cause di forza maggiore o atti di guerra. Lo Spedizioniere non è altresì responsabile se l'insorgenza del problema è da imputare alla negligenza del capitano della nave o del suo equipaggio, che possono incorrere nella cosiddetta "colpa nautica, ovvero la negligenza, imprudenza e imperizia del Comandante della nave e dell'equipaggio nella conduzione e nella manutenzione della nave.

Più specificatamente Barth Italiana S.r.l. non sarà responsabile:

- di eventuali ritardi e imprevisti di transito delle navi;
- del prolungarsi dei transit time delle navi sia in caso di import che di export;
- di eventuali ritardi doganali dovuti a verifiche e ispezioni doganali sia in caso di import che di export;
- di eventuali ritardi di consegna gestita dai vettori incaricati dalle compagnie marittime e consolidatrici;
- di eventuali mancanti imbarchi dovuti a mancato sbarco della nave al porto, di eventuali ritardi di partenza nave dal porto italiano;
- e non può anticipare dazi e iva al posto del Cliente, a meno che non ci siano accordi prestabiliti, giustificati da una prolungata collaborazione e fiducia.

In ogni caso, la responsabilità dello Spedizioniere per le spedizioni marittime si limita, in caso di danneggiamento merci a 2 d.s.p. per ogni chilogrammo oppure 666,67 d.s.p. per unità o collo.

➤ **Trasporto multimodale o misto**

Nell'ipotesi in cui la Spedizione sia eseguita utilizzando mezzi di trasporto diversi, la responsabilità dello Spedizioniere sarà disciplinata dalle condizioni della FIATA, Multimodal Transport Bill of Lading.

Nel caso in cui un container, un pallet o un simile mezzo di trasporto siano stati caricati con più di un collo o più di una unità di carico, i colli o le altre unità di carico espressamente dichiarati nel documento di trasporto saranno considerati come singolarmente caricati in tali mezzi di trasporto.

Nel caso in cui la perdita o il danneggiamento della merce siano avvenute in una tratta del trasporto multimodale per la quale sia stato stipulato un contratto di trasporto che prevede l'applicazione di Convenzioni o leggi nazionali con diversi limiti di responsabilità, la responsabilità della Barth Italiana S.r.l. sarà disciplinata dalle condizioni di dette Convenzioni o leggi nazionali.

Nell'ambito di questa tipologia di trasporto potrebbe essere necessario effettuare delle soste tecniche.

Per sosta tecnica si intende la sosta della merce in un'area di stoccaggio, o in un deposito o terminal o in un'altra area di ricovero, a libera scelta dello Spedizioniere, per esigenze connesse alla esecuzione o alla prosecuzione del trasporto, o comunque legate alla necessità di custodire la merce nel corso del trasporto o in attesa che si proceda alla consegna al vettore o al destinatario.

15. ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ

15.1 Lo Spedizioniere non sarà ritenuto responsabile per eventuali perdite di avviamento, guadagni, profitti, mercato, reputazione, clientela, utilizzo, opportunità, anche se fosse a conoscenza del rischio di tali danni o perdite. Inoltre, non sarà responsabile per danni o perdite indirette, accidentali, speciali o consequenziali derivanti da risoluzione contrattuale, negligenza, dolo o inadempienze.

15.2 Lo Spedizioniere sarà esente, inoltre, da responsabilità nelle seguenti circostanze:

- Eventi al di fuori del suo controllo, tra cui eventi naturali come terremoti, cicloni, tempeste, alluvioni, incendi, malattie, nebbia, neve o gelo, nonché eventi di forza maggiore come guerre, incidenti, atti terroristici, scioperi, embarghi, pericoli negli spazi aerei, vertenze locali o insurrezioni popolari, sconvolgimenti nazionali o locali nelle reti di trasporto via aria o via terra, problemi meccanici ai mezzi di trasporto o ai macchinari, e vizi latenti o intrinseci nel contenuto della spedizione.
- Atti o omissioni attribuibili al mandante, comprese interruzioni delle obbligazioni assunte ai sensi dei presenti Termini e Condizioni Generali di Contratto, nonché atti o omissioni attribuibili a dogane, sicurezza, linee aeree, aeroporti o pubblici ufficiali.
- Contenuti della spedizione che consistano in articoli vietati per legge o ai sensi del presente contratto, anche se lo Spedizioniere avesse accettato il trasporto per errore.
- Il rifiuto dello Spedizioniere di effettuare qualsiasi pagamento illegale per conto del mandante.

15.3 Le uniche responsabilità attribuibili allo Spedizioniere per i servizi resi saranno quelle disciplinate dai presenti Termini e Condizioni Generali di Contratto.

16. RECESSO E RISOLUZIONE

16.1 Lo Spedizioniere ha la facoltà di recedere dal contratto già concluso nel caso in cui:

- La Merce consegnata non sia adeguatamente imballata;
- La Merce non sia provvista dell'etichettatura corretta sull'imballaggio;
- I documenti accompagnatori non siano conformi alle leggi vigenti;
- La natura della Merce ostacoli il normale svolgimento dell'incarico;

- La Merce possa arrecare danni a persone, animali o beni;
 - La Merce sia soggetta a rapido deterioramento;
 - Le modifiche delle condizioni di mercato rendano il contratto di trasporto/spedizione non più redditizio per lo Spedizionario.
- 16.2** Nei casi sopra esposti, il cliente non avrà diritto a richiedere rimborsi, spese, penali o risarcimenti di qualsivoglia natura.
- 16.3** Lo Spedizionario avrà inoltre il diritto di restituire la Merce alla Mandante o, in caso di pericolo imminente, procedere alla sua distruzione.
- 16.4** La Mandante sarà responsabile per le conseguenze dannose e le eventuali spese necessarie per garantire la sicurezza a persone e/o beni che possano essere entrati in contatto con la spedizione e/o che, a causa di istruzioni mancanti o non specifiche, possano causare gravi pericoli.
- 16.5** Lo Spedizionario ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto di trasporto conformemente alle disposizioni normative dell'art. 1456 del Codice civile nel caso di mancato pagamento dei trasporti alle scadenze convenute, assoggettamento della Mandante a qualsiasi procedura concorsuale o di liquidazione, o mancata conformità delle merci affidate alle leggi vigenti.

17. DANNI INDIRETTI

- 17.1** È escluso, in ogni caso e in deroga agli articoli 1223 e seguenti del codice civile, qualsiasi risarcimento da parte dello Spedizionario per danni indiretti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mancato guadagno, perdita di interessi o danni derivanti da ritardi nell'esecuzione del trasporto.
- 17.2** In particolare, per le spedizioni di campioni e di beni o merci espressamente indicate dalla mandante o dalla Mittente come destinate a fiere, esposizioni, eventi e simili, il risarcimento, se dovuto, è limitato all'importo del nolo pattuito.

18. RECLAMI E PROCEDURA DI RECLAMO

- 18.1** Qualunque reclamo per perdita, errata consegna, avaria o danno deve essere fatto per iscritto e inviato allo Spedizionario tassativamente entro i termini applicabili per effetto delle normative nazionali ed internazionali in vigore e andrà seguita la seguente procedura.
- 18.2** In particolare, per presentare un reclamo occorre effettuare una comunicazione in forma scritta entro:
- Entro **8 giorni** di calendario dal ricevimento della spedizione se il trasporto è effettuato in ambito nazionale, solo nel caso in cui il danneggiamento o la mancanza della merce non siano evidenti al momento della consegna.
 - Entro **7 giorni** di calendario dal ricevimento della spedizione se il trasporto è effettuato via terra, entro, verso o da un paese firmatario della Convenzione sul

Contratto per il Trasporto Internazionale di Merci su Strada del 1956 (CMR).

- Entro **21 giorni** di calendario dal ricevimento della spedizione se il trasporto è effettuato via aerea, entro, verso o da un paese firmatario della Convenzione di Varsavia del 1929 (così come emendata nel tempo, se applicabile), o della Convenzione di Montreal del 1999 (così come emendata nel tempo, se applicabile), a seconda della normativa obbligatoriamente applicabile.
- Per i servizi diversi dal trasporto, entro **21 giorni** dalla data in cui il mandante avrebbe ragionevolmente dovuto accorgersi della perdita, del danno o del ritardo.

18.3 Dopo la prima segnalazione e entro i termini di prescrizione previsti dalla legge o dalle convenzioni applicabili, la Mandante ha l'onere di documentare il reclamo inviando tutte le informazioni rilevanti relative alla spedizione e al danno o ritardo subito.

18.4 Lo Spedizioniere non è obbligato a prendere in carico alcun reclamo fintanto che non sia stato pagato il costo della spedizione o dei servizi, e la Mandante non ha il diritto di dedurre l'importo del reclamo dal corrispettivo dovuto.

18.5 La spedizione sarà considerata consegnata in buone condizioni a meno che il destinatario non abbia apposto una specifica riserva di danneggiamento o mancanza sul documento di consegna al momento del ritiro della spedizione. Affinché un reclamo per danneggiamento possa essere considerato, il contenuto della spedizione e l'imballo originario devono essere messi a disposizione dello spedizioniere per l'ispezione.

18.6 Salvo diversa disposizione di convenzioni o leggi applicabili, il diritto della Mandante di presentare reclami per danni contro lo spedizioniere si estinguerà se non sarà intentata un'azione legale entro 1 anno dalla data di consegna della spedizione o dalla data in cui la spedizione avrebbe dovuto essere consegnata, o dalla data in cui il trasporto è stato completato, oppure se il reclamo riguarda altri servizi, entro 1 anno dalla data in cui il mandante avrebbe ragionevolmente potuto accorgersi della perdita, del danno o del ritardo.

18.7 Se lo spedizioniere accetta tutto o parte del reclamo del mandante, il mandante garantisce che la sua assicurazione o terze parti interessate alla spedizione rinunceranno a qualsiasi diritto, rimedio o pretesa di surrogazione o altro.

19. RECLAMI INOLTRATI DA TERZE PARTI

19.1 La Mandante si impegna a non permettere ad alcun'altra persona che abbia un interesse nella spedizione di avanzare un reclamo od intentare un'azione nei confronti dello Spedizioniere.

19.2 Nonostante ciò, se un reclamo od un'azione viene intentata, la Mandante indennizzerà lo Spedizioniere delle conseguenze del reclamo o dell'azione e dei costi e delle spese che affronterà per tutelarsi.

19.3 Resta pertanto inteso che il reclamo andrà inoltrato unicamente dalla Mandante la quale si impegna ad attendere i tempi tecnici di elaborazione del reclamo che se accolto, comporterà intervento dell'assicurazione prima del pagamento dell'eventuale indennizzo dovuto.

20. ASSICURAZIONE

20.1 Qualora la Mandante intenda assicurare il rischio di danni o perdite alla Merce, può conferire un mandato scritto allo Spedizioniere affinché provveda alla stipulazione di una copertura assicurativa (polizza *All Risk*) per conto del beneficiario. Le spese relative a tale copertura verranno specificate nella quotazione fornita dallo Spedizioniere.

20.2 In assenza di istruzioni esplicite da parte della Mandante, qualora richiesta, l'eventuale copertura assicurativa viene stipulata unicamente per i rischi ordinari, seguendo le modalità comuni dell'assicurazione per conto proprio o di terzi, o secondo le formule assicurative standard. In nessun caso lo Spedizioniere può essere considerato come assicuratore o coassicuratore, come previsto dalla normativa di riferimento.

20.3 In alternativa la Mandante può provvedere ad assicurare direttamente la spedizione e/o il trasporto. In tal caso, è inteso che la polizza pertinente deve includere una rinuncia espressa al diritto di rivalsa nei confronti dello Spedizioniere da parte dell'assicuratore.

20.4 Lo Spedizioniere non è tenuto ad agire per ottenere il risarcimento assicurativo, interrompere i termini di prescrizione o gestire le attività peritali, a meno che non riceva un incarico specifico in tal senso da parte della Mandante, previo accordo su un compenso aggiuntivo.

21. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

21.1 Lo Spedizioniere non si assume alcuna responsabilità per perdite, danni, ritardi o consegne errate causate da eventi fortuiti e in generale da fattori al di fuori del suo controllo. Questi includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a. calamità naturali;
- b. situazioni di forza maggiore come guerre, incidenti o avarie ai mezzi di trasporto, embarghi, sommosse o rivolte civili;
- c. difetti, caratteristiche intrinseche o vizi delle Merci;
- d. azioni, omissioni o inadempienze della Mandante, del Destinatario o di altre parti interessate alla spedizione, nonché di autorità statali, doganali, postali o altre autorità competenti;
- e. scioperi, serrate o conflitti lavorativi.

21.2 In ogni caso le Parti pattuiscono di applicare ed incorporare al Contratto la clausola di Forza Maggiore della Camera di Commercio Internazionale, versione estesa 2020 (ICC Force Majeure clause, long form, 2020).

22. GENERAL DATA PROTECTION REGULATION

- 22.1** Le Parti prendono atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito "GDPR" - riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione del Contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni.
- 22.2** Le Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione del Contratto sono raccolti e trattati dall'altra, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso. Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del presente Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.
- 22.3** È onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione del Contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati..

23. LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO

- 23.1** Fermi i rimandi alle presenti Condizioni Generali di Contratto, alla Legge ed alle Convenzioni Internazionali applicabili, le controversie nascenti dall'esecuzione dei servizi di Spedizione o ad essi connesse, saranno soggette alle leggi ed alle Corti del paese nel quale l'ausiliario o l'affiliato o la succursale di Barth Italiana che accetta la spedizione o che esegue i servizi diversi ha la sede.
- 23.2** Per tutto quanto qui non espressamente pattuito, si fa rinvio alla normativa del codice civile regolante la materia di trasporto.
- 23.3** Tutte le controversie, di natura contrattuale o extracontrattuale, che siano inerenti, derivanti e/o comunque correlate al Contratto, sono devolute per volontà delle Parti alla competenza esclusiva del Foro di Vicenza.